



FM BOLOGNA NOTAI
dott. Stefano Ferretti
dott.ssa Elena Morganti
Via de' Carbonesi n. 11
40123 Bologna
Tel.: 051 6440475
info@fmbolognanotai.it

Repertorio n. 24.359

Raccolta n. 8.555

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue dicembre duemilaventi
(22 dicembre 2020)

In Ozzano dell'Emilia, Via Emilia 428-442

Avanti a me dott. STEFANO FERRETTI Notaio in Bologna, iscritto nel Distretto Notarile di Bologna, sono presenti i signori:

- **VACCHI dr. ALBERTO** nato a Bologna il giorno 17 febbraio 1964, domiciliato per la carica ove infra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società

"I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A."

(di seguito, per brevità, "IMA" o la "Società Incorporante"), con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia nn. 428-442, capitale sociale Euro 22.470.504,68 (ventiduemilioni quattrocentosettantamila cinquecentoquattro virgola sessantotto), interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna e codice fiscale 00307140376, Repertorio Economico Amministrativo n.ro BO-149288, soggetta alla direzione e coordinamento di SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A., con i poteri e per dare esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 ottobre 2020, verbalizzata con atto a mio ministero in data 17 ottobre 2020, rep. 24223/8456, registrato a Bologna, Agenzia delle Entrate Due in data 19 ottobre 2020 al n. 42172, serie 1T; acquisita agli atti del Registro Imprese di Bologna in data 20 ottobre 2020 (a seguito di deposito Prot. 71171 del giorno 19 ottobre 2020);

- **MARCHESINI MASSIMO**, nato a Bologna il giorno 21 gennaio 1965, e domiciliato per la carica ove infra, nella sua qualità di Consigliere e legale rappresentante della società unipersonale

"CORAZZA S.p.A."

(di seguito, per brevità, "Corazza" o "Società Incorporanda") con sede in Bologna (BO), Via Natalino Corazza n. 9, capitale sociale Euro 5.675.000 (cinquemilioni seicentosettantacinquemila) interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna, partita IVA e codice fiscale 13042650153, Repertorio Economico Amministrativo n.ro BO-485085; soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di IMA; per dare esecuzione alla delibera assembleare in data 16 ottobre 2020, verbalizzata con atto a mio ministero il 17 ottobre 2020, rep. 24222/8455, registrato a Bologna, Agenzia delle Entrate 2 in data 19 ottobre 2020 al n. 42170, serie 1T, acquisita agli atti del Registro Imprese di Bologna in data 20 ottobre 2020 (a seguito di deposito Prot. 71170 del giorno 19 ottobre 2020);

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali

p r e m e s s o

- che con le citate delibere dei rispettivi organi sociali, acquisite agli atti del competente Registro Imprese alle date e con i Protocolli pure sopra indicati, veniva approvato il progetto di fusione per incorporazione della Società Incorporanda nella Società Incorporante;

- che come espressamente risulta dal progetto di fusione e dalle sopra

menzionate delibere di approvazione, l'intero capitale sociale della Società Incorporanda è detenuto dalla Società Incorporante;

- che questo pertanto ha reso superfluo, a mente dell'art. 2505 codice civile, la relazione dell'organo amministrativo e la relazione peritale altrimenti richieste dalla legge e di cui agli articoli 2501 quinquies et 2501 sexies codice civile, trattandosi di fattispecie di fusione semplificata;

- che non è stato deliberato alcun aumento di capitale sociale della Società Incorporante, né alcuna attribuzione di azioni della stessa a terzi soggetti; conseguendo unicamente alla fusione l'annullamento delle intere quote di partecipazione sociale della Società Incorporanda e l'acquisizione dell'intero patrimonio della Società Incorporanda nel patrimonio della Società Incorporante;

- che la fusione con comporta alcuna modifica allo Statuto sociale della Società Incorporante;

- che la documentazione prevista dagli articoli 2505 e 2501 septies codice civile è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la sede amministrativa della Società Incorporante, a decorrere dal **15 settembre 2020** la medesima è stata altresì resa disponibile sul sito internet della Società (www.ima.it) e, essendo la Società Incorporante quotata emittente azioni, con le modalità previste dal Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti;

- che è stata data comunicazione alle rappresentanze sindacali della presente operazione di fusione, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 47 comma 1 della legge 428/90;

- che per la fusione, per quanto si configuri come operazione con parte correlata ai sensi del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito, per brevità, "Regolamento Consob"), nonché della procedura adottata dalla Società Incorporante in attuazione del medesimo Regolamento, rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 14 del Regolamento Consob e all'art. 5 della procedura adottata al riguardo da IMA;

- che l'efficacia della fusione, così come previsto dalle citate ed approvate deliberazioni, adottate da IMA e Corazza (di seguito, per brevità, "Società Partecipanti alla Fusione") in data 16 ottobre 2020 (di seguito, per brevità, "Delibere di Fusione"), è così regolata: ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile, gli effetti della fusione decoreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 del codice civile, o, qualora detta ultima iscrizione sia effettuata anteriormente alla data del 31 dicembre 2020, con decorrenza dall'1 (uno) gennaio 2021 (duemilaventuno).

In tutti i casi, le operazioni di Corazza saranno imputate nel bilancio di IMA, anche ai fini fiscali, a decorrere dall'1 (uno) gennaio 2021 (duemilaventuno);

- che nelle Delibere di Fusione, gli organi delle Società Partecipanti alla Fusione hanno autorizzato i rispettivi organi amministrativi pro tempore, o procuratori dai medesimi autorizzati, a formalizzare l'atto di fusione,

intervenendo al rogito notarile con tutti gli occorrenti poteri - una volta che constino le condizioni di legge per il perfezionamento dell'atto di fusione stesso - e procedere ad espletare tutte le formalità relative;

- che come espressamente dichiarano i componenti - da me Notaio resi edotti sulle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, a mente di quanto dispone il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed ai sensi dell'art. 76 della stessa Legge - non constano opposizioni presso il competente Tribunale, per entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, alla deliberata fusione nel termine di legge di sessanta giorni (art. 2503 et 2503 bis codice civile) dalla già citata data di acquisizione delle Delibere di Fusione nel competente Registro Imprese, avvenute come detto in data 20 ottobre 2020 per entrambe le partecipanti;

- che le situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione non hanno registrato medio tempore variazioni essenziali che possano fare venire meno o alterare le ragioni economico giuridiche che giustificano la presente operazione di fusione;

- che pertanto, constando le condizioni di legge, i componenti nelle sopra indicate vesti, intendono procedere alla formalizzazione della fusione;

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) La Società Incorporanda "**CORAZZA S.p.A.**" come sopra rappresentata, è fusa per incorporazione nella Società Incorporante "**I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A.**" come sopra rappresentata, in esecuzione delle Delibere di Fusione.

ART. 2) L'efficacia della fusione - così come previsto dalle Delibere di Fusione - si conviene e si dispone essere regolata come segue:

ai sensi dell'art. 2504-*bis* c.c., gli effetti della fusione decoreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 c.c., o, qualora detta ultima iscrizione sia effettuata anteriormente alla data del 31 dicembre 2020, con decorrenza dall'1 (uno) gennaio 2021 (duemilaventuno).

In tutti i casi, le operazioni di Corazza saranno imputate nel bilancio di IMA, anche ai fini fiscali, a decorrere dall'1 (uno) gennaio 2021 (duemilaventuno).

ART. 3) Danno atto i componenti:

(i) che alla fusione non consegue alcun aumento di capitale sociale della Società Incorporante, né alcuna attribuzione di azioni della stessa a terzi soggetti; conseguendo unicamente alla fusione l'annullamento delle intere quote di partecipazione sociale della Società Incorporanda, nonché l'acquisizione dell'intero patrimonio della Società Incorporanda nel patrimonio della Società Incorporante;

(ii) che parimenti non è stata deliberata alcuna modifica statutaria della Società Incorporante;

(iii) che la situazione patrimoniale di riferimento, a mente dell'art. 2501 quater codice civile, è costituita:

- per IMA, dalla la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 redatta ai sensi dell'art. 154 *ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, nonché del Regolamento Emittenti emanato da CONSOB;

- per Corazza, dalla la situazione patrimoniale al 30 giugno 2020,

comprensiva della documentazione di legge, approvata, in data 16 ottobre 2020 dall'assemblea dei soci.

(iv) che dalla valutazione della situazione contabile e patrimoniale attuale della Società Incorporante non risultano fatti o circostanze che abbiano in modo sostanziale modificato la rappresentazione patrimoniale della società medesima quale emergente dai sopra citati documenti;

(v) che con delibera dell'assemblea dei soci della Società Incorporanda in data 8 maggio 2020, verbalizzata con atto a ministero Notaio dr. Marco Maltoni, rep. n. 36.550 racc. n. 24.422, debitamente iscritto presso il Registro Imprese competente, Corazza ha deliberato la riduzione del capitale sociale a sensi dell'art. 2445 del codice civile per un importo di Euro 10.000.000 (diecimilioni) mediante rimborso al socio unico IMA, già divenuta efficace per decorso dei termini di opposizione creditizia, a cui pertanto è seguito il trasferimento a IMA della detta somma.

(vi) che fermo restando questa precisazione, si evidenzia come rimangano comunque inalterate le ragioni che rendono opportuno l'attuazione della prospettata fusione, tenuto conto degli assets presenti nel patrimonio della Società Incorporanda e delle possibilità di sviluppo delle attività che sono esercitate dalla stessa, e tenuto conto altresì che, sul piano della legittimità giuridica, non sussistono impedimenti all'attuazione di detta fusione.

ART. 4) Tenuto conto della integrale estinzione della Società Incorporata conseguente alla presente operazione di fusione, la Società Incorporante subingredisce di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda ed in tutte le ragioni, azioni e diritti, brevetti, marchi, copyright, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi genere e natura, nessuno escluso o eccettuato.

Dichiarano inoltre i componenti nelle loro suindicate vesti che la società "CORAZZA S.p.A." è titolare:

(i) di una partecipazione al capitale sociale del **CONSORZIO ESPERIENZA ENERGIA SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.**, codice fiscale 02034521209, del valore nominale di Euro 350 (trecentocinquanta);

(ii) di una partecipazione al capitale sociale della società **CAF DELL'INDUSTRIA DELL'EMILIA-ROMAGNA S.P.A.** in forma abbreviata "**CAFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA S.P.A.**", codice fiscale 04165140379, del valore nominale di Euro 1.560 (millecinquecentosessanta);

(iii) di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di **OOO IMA Industries LLC**, codice fiscale 7708540616, con sede in Mosca, 21 Shabolovka, bld. 8 room 1, numero di iscrizione al registro delle imprese 1047796786366

Ai fini della volturazione ed il deposito presso i relativi competenti Uffici, dichiarano inoltre i componenti nelle loro suindicate vesti che la Società Incorporanda:

(i) è titolare del veicolo Fiat Ducato targato - EH074BD;

(ii) è titolare dei marchi, design e brevetti di cui all'elenco che in una unica fascicolazione si allega al presente atto sotto lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai componenti.

ART. 5) Ogni persona, ente o ufficio privato o della Pubblica

Amministrazione resta pertanto autorizzato senza necessità di ulteriori atti e con suo esonero da responsabilità - tenendo conto della decorrenza della fusione come espressamente regolata nel superiore articolo 2 (due) del presente atto - a trasferire ed intestare alla Società Incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, brevetti, marchi, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla Società Incorporanda e a considerare la Società Incorporante quale unica titolare di tutte le situazioni ed i rapporti attivi e passivi, diritti, crediti, debiti, esposizioni, posizioni contrattuali ed ogni altro rapporto avente rilevanza giuridica riferibile alla Società Incorporanda.

Fermo restando quanto sopra, l'organo amministrativo della Società Incorporante nella persona del legale rappresentante:

(i) è espressamente autorizzato ad espletare tutte le formalità occorrenti, necessarie o solamente opportune, che conseguiranno alla fusione in questa sede formalizzata, nulla escluso od eccettuato e senza che mai a tale riguardo possa essere eccepita carenza di poteri, in particolare procedendo all'annullamento delle quote di partecipazione sociale costituenti il capitale sociale della Società Incorporanda e all'intestazione di tutti i rapporti attivi e passivi alla Società Incorporante, alle comunicazioni di legge, alla formalizzazione di tutti gli atti, atti integrativi, documenti necessari o solamente opportuni per il formale subingresso della Società Incorporante medesima nei rapporti attivi e passivi della Società Incorporanda;

(ii) è espressamente autorizzato a formalizzare eventuali atti integrativi finalizzati alla esatta descrizione e definizione:

- dei diritti ed ogni altro bene o diritto materiale o immateriale che richieda il deposito o la comunicazione dell'avvenuta fusione e del conseguente trasferimento alla Società Incorporante, presso Pubblici Uffici o Registri o presso qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;

- più in generale, di ogni altro bene materiale o immateriale o diritto trasferito per il quale sia necessario o solamente opportuno procedere ad una migliore o esatta descrizione o definizione; con conseguente rettifica di eventuali dati non esatti o esaustivi, con tutti gli occorrenti poteri; agendo in nome e per conto di tutte le società di cui alla presente operazione di fusione, senza che al medesimo possa essere mai eccepita carenza di poteri.

ART. 6) A decorrere dalla data di efficacia della presente fusione, cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali relative alla Società Incorporanda, compresi gli organi di vigilanza comunque denominati.

ART. 7) Sono parimenti da considerarsi cessate di diritto e prive di efficacia, a decorrere dalla data di efficacia della fusione come sopra disposta, tutte le procure, speciali o generali, sia di carattere institorio sia non aventi tale natura, rilasciate dalla Società Incorporanda a qualsivoglia soggetto fisico o giuridico, comunque esse siano state rilasciate o giuridicamente configurate.

Anche a questi fini il presente atto verrà depositato presso il Registro Imprese competente.

ART. 8) Dichiaro e dà atto il componente che la Società Incorporanda non è proprietaria di beni immobili.

ART. 9) Il presente atto di fusione a mente dell'art. 4 lettera b della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 è soggetto ad imposta fissa di registro.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto, con l'ausilio di mezzi elettronici, da persona di mia fiducia e da me Notaio completato su fogli tre per pagine nove e fin qui di questa decima di cui ho dato lettura ai componenti che lo approvano e alle ore tredici meco lo sottoscrivono.

F.to Massimo Marchesini

Alberto Vacchi

F.to STEFANO FERRETTI Notaio

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il giorno 22 dicembre 2020 al n. 55055, serie 1T, esatti Euro 356,00.

Depositato al Registro Imprese di Bologna il giorno 22 dicembre 2020 (CORAZZA S.P.A.)

Depositato al Registro Imprese di Bologna il giorno 22 dicembre 2020 (I.M.A. S.P.A.)